



# Autorità Portuale di Trieste

## Ordinanza n°45/2015

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;  
tenuto conto dell'istanza presentata in data 9 giugno 2015 dalla Ecoevents S.r.l., tesa ad ottenere la disponibilità di alcune aree demaniali marittime del Molo Audace nella giornata del 26 giugno 2015 per la realizzazione dell'evento "Ecomaretona 2015";  
ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;  
sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail d.d. 11.06.2015;  
visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;  
visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;  
vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;  
vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche,  
visto il Decreto 17 febbraio 2015 n°58 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;

### ORDINA

**Art. 1** – Nelle aree demaniali marittime riservate al transito pubblico pedonale del Molo Audace, indicativamente evidenziate in azzurro nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P. n°109/2010 che regola l'uso e l'accesso alle aree in questione, **dalle ore 00.00 alle ore 23.59 del 26 giugno 2015**, sono consentiti:

- l'accesso, il transito e la sosta al Camper della Società organizzatrice;
- l'accesso, il transito e - limitatamente per il tempo necessario alle operazioni di scarico/carico - la sosta ai mezzi degli allestitori della Società organizzatrice.

**1.1** – Nelle aree sopra individuate il Comitato organizzazione potrà limitare l'accesso pedonale nei periodi di esecuzione delle attività di allestimento delle tensostrutture e di posizionamento di mezzi.

**Art. 2** – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

**2.1** – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa derivare da terzi in conseguenza all'attività svolta;

**2.2** – acquisire ogni altra eventuale autorizzazione/nulla osta presso Amministrazioni/Autorità competenti (Questura, Comune, etc.) secondo le normative vigenti;

**2.3** – essere in possesso della copia della presente Ordinanza, e ove possibile esporla in posizione ben leggibile, in prossimità delle zone oggetto delle attività richieste;

**2.4** – garantire la massima sicurezza ai partecipanti all'evento ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale della propria organizzazione o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un responsabile per tali funzioni;



**2.5** – osservare e far osservare nell’ambito dell’area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell’ambito dell’attività svolta, con particolare attenzione al ciglio banchina privo di protezione;

**2.6** – provvedere affinché le attrezzature e gli arredi portuali insistenti nelle predette aree, destinati all’ormeggio delle navi, siano sempre raggiungibili e liberi da persone e cose, per le eventuali indispensabili operazioni portuali ad esse collegate;

**2.7** – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione nelle aree in argomento;

**2.8** – garantire – non creando alcun ostacolo - il transito di mezzi di soccorso e d’emergenza dalla/alla viabilità cittadina e diretti/provenienti alla/dalla elibase non segnalata presso la testata del Molo Audace;

**2.9** – riportare allo stato pristino, al termine dell’utilizzo, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

**Art. 3** – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it).

**Art. 4** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì

26 GIU. 2015

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE  
IL COMMISSARIO  
(Zeno D'Agostino)

